

ADEMPIMENTI

Le nuove regole privacy – I° parte

di **Lucia Recchioni**

Dopo **due anni** dalla sua entrata in vigore, il **25 maggio 2018** il [Regolamento UE n. 2016/679](#) diventerà pienamente **applicabile**.

A livello **nazionale**, sebbene non sia stato necessario alcun atto di recepimento (essendo il Regolamento, come noto, un atto tipico dell'Unione Europea **direttamente vincolante per i cittadini**), l'[articolo 13 L. 163/2017](#) ha delegato il Governo ad adottare uno o più **decreti legislativi** al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del richiamato [Regolamento UE n. 2016/679](#).

Più precisamente, il Governo, con i previsti decreti delegati avrebbe dovuto **abrogare** espressamente le **disposizioni** del **codice privacy** (D.Lgs. 196/2003) **incompatibili** con il **Regolamento UE**, **coordinando le norme vigenti** e adeguando il **sistema sanzionatorio** penale e amministrativo.

Il **21 marzo** scorso, tuttavia, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che addirittura prevede la totale **abrogazione** del **codice privacy**: scelta questa, che, se effettivamente operata, sarebbe quantomeno **criticabile**, se non da ritenersi addirittura **incostituzionale** per **eccesso di delega**, e che cancella venti anni della nostra **storia**.

Tutto quanto premesso, analizziamo quindi le disposizioni previste dal nuovo **Regolamento privacy**, concentrandoci, con questo primo contributo, sugli aspetti generali.

L'**articolo 1** del Regolamento, rubricato "**Oggetto e finalità**" precisa che ad essere protetti sono solo i diritti e le libertà fondamentali delle **persone fisiche**; il Regolamento **non trova quindi applicazione** quando i dati si riferiscono ad una **persona giuridica**.

Il Regolamento trova inoltre applicazione esclusivamente nell'ambito delle **attività commerciali e professionali**; al contrario, non è necessario rispettare le disposizioni che andremo ad analizzare quando il **trattamento dei dati** è effettuato da una **persona fisica** in **ambito personale o domestico**, oppure quando il trattamento dei dati è effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali ([articolo 2 Regolamento 2016/679](#)).

Definiti quindi l'oggetto e l'ambito di applicazione, il Regolamento si occupa, all'**articolo 4**, degli aspetti definitori, chiarendo che "**dato personale**" è "**qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")**"; si considera **identificabile** la persona

*fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più **elementi caratteristici** della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.*

Tutto quanto premesso, quindi, l'[articolo 5 Regolamento 2016/679](#) (rubricato “**Principi applicabili al trattamento di dati personali**”) stabilisce che i **dati personali** devono essere:

1. **trattati in modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato;
2. **raccolti per finalità determinate**, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
3. **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4. **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono quindi essere adottate tutte le misure ragionevoli per **cancellare o rettificare tempestivamente** i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
5. **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo **non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati**;
6. trattati in maniera da garantire un'**adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la **protezione**, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla **perdita**, dalla **distruzione** o dal **danno accidentali**.

Si precisa che, ai sensi del successivo [articolo 6 Regolamento 679/2016](#), il trattamento è **lecito** – e rispetta quindi le condizioni di cui al precedente punto *sub a)* - solo se l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità oppure:

1. il trattamento è **necessario** all'esecuzione di un **contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di **misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso;
2. il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il **titolare del trattamento**;
3. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali dell'interessato** o di un'altra persona fisica;
4. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'**esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;
5. il trattamento è necessario per il perseguimento del **legittimo interesse del titolare** del trattamento o di terzi. A differenza del passato il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato non spetta all'Autorità ma è compito dello stesso titolare. Trova così espressione il nuovo principio di “**responsabilizzazione**”.

Tranne qualche piccola differenza, già segnalata, possiamo ritenere che vi sia una sostanziale continuità tra le **ipotesi di liceità** del trattamento previste dal **codice privacy** e quelle richiamate dal **Regolamento**.

E' tuttavia da precisare che nel caso in cui il trattamento riguardi **dati sensibili**, l'**articolo 9 Regolamento** richiede che l'interessato presti il suo **consenso "esplicito"**. Parimenti, l'**articolo 22 Regolamento** precisa che uno dei presupposti legittimanti le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la **profilazione**, è il **consenso "esplicito"** dell'interessato.

Come pare evidente il consenso non deve essere fornito per iscritto, sebbene la **forma scritta** sia l'unica a garantirne l'**inequivocabilità**.

Inoltre, come chiarisce l'[articolo 7 Regolamento 679/2016](#) *"se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda **anche altre questioni**, la richiesta di consenso è presentata **in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie**, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un **linguaggio semplice e chiaro**".*

Con specifico riferimento agli **intermediari fiscali**, i dati sensibili con i quali questi ultimi più frequentemente si confrontano sono, ad esempio, le **scelte per la destinazione dell'8 del 5 e del 2 per mille**.

Si ricorda, a tal proposito, che il frontespizio della dichiarazione **Redditi PF** riporta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 196/2003](#), prevedendo che gli intermediari, *"per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di **"titolare del trattamento dei dati personali"** quando i dati **entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo**".*

Inoltre, per quanto riguarda i **dati sensibili** *"il **consenso per il trattamento da parte degli intermediari** viene acquisito attraverso la **sottoscrizione della dichiarazione** e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef".*

Avuto riguardo, invece, alle **altre fattispecie**, giova precisare che il **consenso** raccolto precedentemente al **25 maggio 2018** resta valido se ha tutte le caratteristiche appena richiamate; *"In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per **raccogliere nuovamente il consenso degli interessati** secondo quanto prescrive il **regolamento**, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.*

*In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia **chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato** (art. 7.2), **per esempio all'interno di modulistica**. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: **deve essere comprensibile, semplice, chiara** (art. 7.2)" (Garante Privacy, Guida all'applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, febbraio 2018).*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)